

# Statuti

*Regole di funzionamento*  
***impressum***



## **A. DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Denominazione**

1. *impressum* – I giornalisti svizzeri (in seguito "impressum"), è un'organizzazione che raggruppa i giornalisti professionisti, gli animatori professionisti e i membri del personale tecnico delle redazioni che lavorano per i media svizzeri e del Liechtenstein.
2. È un'associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del CCS; la sua sede è a Friburgo.
3. Termini quali membro, candidato, redattore, segretario, ecc. utilizzati in questi statuti devono essere considerati senza connotazione per designare le persone di entrambi i sessi.

### **Art. 2 Campo d'attività**

1. Il campo d'attività di *impressum* comprende la Svizzera ed il Principato del Liechtenstein.
2. *impressum* rappresenta i suoi membri sia sul piano nazionale sia su quello internazionale.
3. *impressum* è apolitica e aconfessionale.

### **Art. 3 Scopi**

1. *impressum* ha lo scopo di difendere gli interessi dei propri membri, in particolare:
  - con la stipulazione di contratti collettivi di lavoro e accordi analoghi e gestendo un registro professionale;
  - fornendo consulenza e assistenza sulla previdenza professionale obbligatoria, gestendo una fondazione di aiuto e un fondo di solidarietà;
  - promuovendo la formazione professionale permanente e quella di base;
  - garantendo l'assistenza giuridica nei litigi di natura civile, penale e amministrativa derivanti dall'attività giornalistica, d'animazione o tecnico-redazionale;
  - offrendo possibilità d'arbitrato ai membri in lite;
  - favorendo lo spirito di collegialità che s'impegna a far regnare fra i propri membri.
2. *impressum* ha inoltre l'obiettivo:
  - di difendere la libertà e l'indipendenza – sia politica, sia economica – dei media e dei loro collaboratori;
  - di tutelare gli interessi dei professionisti dei media;
  - di difendere - con i suoi interventi - gli interessi morali e materiali della Federazione, quelli dei gruppi professionali che esistono al suo interno e quelli dei propri membri singoli. Di favorire l'applicazione dell'etica e della deontologia giornalistica, in particolare rispettando e facendo rispettare i principi ancorati nella "Dichiarazione dei diritti e dei doveri dei giornalisti".
3. Su decisione del comitato centrale, negli ambiti che concernono la professione giornalistica, *impressum*, in quanto correlante collettivo attivo e legittimato, può portare avanti un procedimento in nome dei suoi membri o gruppi di membri.

□

## **B. ORGANIZZAZIONE**

### **I. Categorie dei membri**

#### **Art. 4 Membri delle Sezioni e membri diretti**

1. *Solo le persone fisiche possono diventare membri di impressum e formare delle Sezioni di natura geografica oppure basate su criteri professionali ben definiti.*
2. *I giornalisti, gli animatori e i membri del personale tecnico di redazione che lavorano all'estero ma in misura preponderante per dei media svizzeri o del Liechtenstein, possono essere ammessi come membri diretti di impressum. L'ammissione diretta è inoltre possibile secondo l'art. 14, cpv 4.*
3. *Nessun membro attivo di impressum può essere in un organo paritetico, rappresentando sia un organo padronale che i giornalisti, gli animatori o i membri del personale tecnico di redazione.*
4. *Il Comitato ha la facoltà di derogare alle norme di quest'articolo.*

#### **Art. 5 Membri attivi**

*Sono membri attivi di impressum: i giornalisti, i membri del personale tecnico delle redazioni e gli animatori. Essi hanno diritto a una tessera di membro.*

#### **Art. 6 Membri giovani, membri in formazione e pensionati**

1. *Fino al compimento del loro 27esimo anno i membri pagano metà della quota annuale*
2. *I membri che seguono una formazione di base riconosciuta, durante un periodo massimo di due anni, pagano la metà della quota base. Questa riduzione è cumulabile con quella dei giovani membri, secondo il cpv 1.*
3. *I membri al beneficio del pensionamento anticipato o coloro che raggiungono l'età dell'AVS pagano metà della quota ordinaria.*
4. *In casi eccezionali e fondati il Comitato centrale può accordare ribassi e dispense di pagamento per altri motivi.*

#### **Art. 7 Aspiranti giornalisti**

1. *I giovani in formazione, in un'età compresa tra 15 e 25 anni e che svolgono un'attività giornalistica accessoria o a titolo gratuito, per esempio nei media scolastici o per la gioventù, possono scegliere la categoria membri aspiranti giornalisti.*
2. *La categoria aspiranti giornalisti è gratuita. Dopo il compimento del 25esimo anno diventano automaticamente membri giovani (metà della quota) o giovani membri in formazione se seguono una formazione per diventare giornalisti (un quarto della quota).*
3. *Gli aspiranti giornalisti hanno diritto ad una carta che attesta che sono collaboratori dei media per la gioventù.*
4. *Le sezioni sono responsabili per quanto riguarda le affiliazioni individuali. Il Comitato può stipulare degli accordi con delle associazioni di giovani giornalisti, oppure associarle ad*

*impresum. I membri individuali o coloro che sono soci di una di queste associazioni e che riempiono le condizioni del cpv 1 e 2 sono ammessi automaticamente ad impresum come membri aspiranti giornalisti.*

- 5. A seconda della propria disponibilità impresum fornisce una consulenza gratuita ai membri aspiranti giornalisti. Altre prestazioni (in particolare le pubblicazioni dell'associazione oppure l'assicurazione protezione giuridica) sono offerte ai membri aspiranti giornalisti ad una tariffa ridotta o gratuita. Il Comitato regola i dettagli. I membri aspiranti giornalisti hanno i medesimi diritti delle altre categorie di soci, in particolare il diritto di voto e quello di eleggibilità.*

#### **Art. 8      Membri d'onore**

- 1. L'Assemblea dei delegati attribuisce il titolo di membro onorario di impresum.*
- 2. I membri d'onore godono degli stessi diritti dei membri attivi, ma sono esonerati dal pagamento delle quote.*
- 3. I membri onorari delle Sezioni non diventano automaticamente membri d'onore di impresum.*

#### **Art. 9      Membri sostenitori**

- 1. Le persone che desiderano sostenere impresum per ragioni d'ideale possono essere ammesse come membri sostenitori.*
- 2. I membri sostenitori, a livello della Federazione, non hanno né diritto di voto né quello di eleggibilità.*
- 3. Le Sezioni e le comunità di lavoro di impresum possono, nei limiti della loro autonomia, accordare ai membri di sostegno dei diritti più estesi.*

#### **Art. 10     Condizioni di ammissione**

- 1. Le "Direttive d'ammissione" definiscono le diverse categorie di membri e disciplinano la procedura di ricorso. Queste direttive sono elaborate dal Comitato e ratificate dall'Assemblea dei delegati.*
- 2. Le domande di ammissione devono essere inoltrate alla Sezione competente. La Sezione le esamina e decide di accettarle o respingerle. Le decisioni delle Sezioni sono immediatamente trasmesse alla Direzione. Le domande di affiliazione diretta a impresum (art. 4 cpv 2) devono essere inoltrate direttamente alla Direzione, che decide se accettarla o rifiutarla.*
- 3. Il candidato può presentare ricorso al Comitato contro la decisione della Sezioneo della Direzione. La procedura è regolata secondo le direttive d'ammissione.*
- 4. I nuovi membri ricevono una tessera di legittimazione. Verseranno una tassa d'entrata che dà diritto a ricevere gli statuti di impresum nonché ad altri importanti documenti della Federazione.*

#### **Art. 11     Controllo dello statuto di membro**

*Lo statuto di ogni membro è verificato regolarmente dalle Sezioni o dalla Direzione, che faranno poi rapporto dei risultati del controllo.*

## **Art. 12 Cambiamenti di categoria**

1. *I membri che non adempiono più alle condizioni della categoria alla quale appartengono, devono essere trasferiti in quella che corrisponde alla loro situazione professionale.*
2. *I cambiamenti di categoria sono decisi dalle Sezioni e dalla Direzione. Le decisioni delle Sezioni che concernono una modifica di categoria vengono comunicate immediatamente alla Direzione.*
3. *Contro la decisione di una Sezione, rispettivamente la Direzione, il membro può fare ricorso presso il Comitato. La procedura è regolata dalle "Direttive d'ammissione".*

## **Art. 13 Dimissioni**

1. *Un membro che smette di far parte di impressum se la sua richiesta di dimissione arriva alla Direzione di impressum entro il 31 dicembre (fa fede la data del timbro postale di spedizione). Superata questa data, la dimissione è rinviata alla fine dell'anno seguente e la tassa annuale dev'essere pagata.*
2. *I membri dimissionari non vantano alcun diritto sul patrimonio della Federazione e non possono pretendere il rimborso dei contributi versati. Chi è membro della Federazione il primo gennaio è tenuto a versare i contributi per l'intero anno.*

## **Art. 14 Esclusione**

1. *Colui che non adempie più alle condizioni d'ammissione a **impressum** è radiato. Stessa cosa per un membro che viene meno ai suoi obblighi finanziari, nonostante i richiami, nei confronti di impressum.*
2. *Un membro che lede in modo grave gli interessi di impressum, può essere escluso dall'associazione.*
3. *Il comitato della sezione decide le radiazioni e le esclusioni. Esse comportano la perdita dello statuto di membro di impressum. La radiazione è pronunciata dalla direzione e l'esclusione deve essere approvata dal Comitato centrale.*
4. *In alternativa alla radiazione e all'esclusione dalla sezione, il Comitato centrale ha il potere di concedere l'affiliazione diretta al socio interessato. La sezione competente può ricorrere contro tale decisione conformemente al paragrafo 6 seguente; il membro interessato ha lo stesso diritto di ricorso.*
5. *Riguardo le affiliazioni dirette, la Direzione è competente in materia di radiazione mentre il Comitato centrale in materia di esclusione.*
6. *I membri esclusi oppure radiati hanno facoltà di ricorso all'Assemblea dei delegati. I ricorsi devono essere inoltrati alla Direzione di **impressum**, entro trenta giorni dalla notifica della decisione. Il Comitato centrale decide sui ricorsi contro le radiazioni e l'Assemblea dei Delegati sui ricorsi contro le esclusioni.*
7. *I ricorsi presentati in virtù dei cpv 4 e 6 del presente articolo hanno un effetto sospensivo.*
8. *I membri radiati oppure esclusi, non vantano alcun diritto sul patrimonio della Federazione e non possono pretendere il rimborso dei contributi versati*

## **II. REGISTRO PROFESSIONALE**

### **Art. 15 Registro professionale**

1. *I membri attivi che da due anni svolgono attività giornalistica quale loro professione principale, possono essere iscritti nel Registro professionale svizzero dei giornalisti (RP-CH).*
2. *Le domande d'iscrizione al registro delle Registro dei professionisti dei media RP devono essere indirizzate alla Sezione competente per mezzo della formula ufficiale d'impressum. La decisione della Sezione è immediatamente trasmessa alla Direzione. Nel caso di un'affiliazione diretta, le domande d'iscrizione devono essere indirizzate alla Direzione.*
3. *Le condizioni di iscrizione e di permanenza nel RP-CH, così come la relativa procedura, sono specificate nel Regolamento del RP-CH. Così come le procedure di ricorso sono contenute nel regolamento della carta della stampa svizzera e nel Registro dei professionisti dei media RPe nella direttiva d'applicazione interna. Se la domanda d'iscrizione è rigettata, un ricorso è possibile presso il Comitato.*
4. *I membri attivi iscritti al RP-CH, per questo titolo pagano un supplemento annuale d'iscrizione che si aggiunge alla tassa federativa ordinaria.*

### **Art. 16 Controllo e condizioni d'iscrizione al RP-CH**

Le Sezioni, rispettivamente la Direzione, verificano regolarmente se i membri iscritti al RP-CH rispettano ancora le condizioni di questa iscrizione.

## **III. SEZIONI**

### **Art. 17 Sezioni**

1. *La fondazione, la fusione e lo scioglimento delle Sezioni devono essere ratificati dall'Assemblea dei delegati.*
2. *Gli statuti delle Sezioni devono essere approvati dell'Assemblea dei delegati.*
3. *Le Sezioni sono autonome, nei limiti di questi stessi statuti.*
4. *Il Comitato deve consultarsi con il Comitato delle Sezioni quando svolge delle attività nelle loro aree di competenza.*
5. *Se una sezione non adempie ai suoi obblighi statutari, il comitato d'impressum può adottare misure alternative.*

### **Art. 18 Sezione competente**

1. *I membri che ottemperano le condizioni di ammissione ad una Sezione d'interessi, possono scegliere di affiliarsi alla Sezione d'interessi, alla Sezione geografica oppure ad entrambe.*
2. *L'affiliazione ad una Sezione geografica è determinata dal luogo di domicilio legale.*
3. *Quando il domicilio ed il posto di lavoro di un membro si trovano sull'area di competenza di due Sezioni diverse, può essere derogato al principio del cpv precedente, mediante un*

*accordo tra le due Sezioni.*

4. *In caso di controversia tra due Sezioni, decide il Comitato.*
5. *Nel caso di un cambiamento di domicilio, un membro deve chiedere il trasferimento alla Sezione del suo nuovo domicilio. La domanda deve essere presentata entro sei mesi.*
6. *Il trasferimento da una Sezione all'altra, così come le esclusioni e le radiazioni di un membro di impressum devono essere immediatamente comunicati al Comitato.*

## **IV. COMUNITÀ DI LAVORO**

### **Art. 19 Comunità di lavoro**

1. *I gruppi professionali specialistici, possono costituire delle comunità di lavoro nell'ambito di impressum.*
2. *La fondazione, la fusione e lo scioglimento delle comunità di lavoro, devono essere approvati dall'Assemblea dei delegati.*
3. *Gli statuti della Comunità di lavoro, devono essere approvati dall'Assemblea dei delegati.*

## **C. ORGANI**

### **I. ASSEMBLEA DEI DELEGATI**

#### **Art. 20 Assemblea dei delegati**

*L'Assemblea dei delegati è l'organo supremo di impressum, ai sensi dell'articolo 64 e 65 del Codice civile svizzero.*

#### **Art. 21 Composizione**

1. *Le sezioni fino a 400 membri attivi hanno diritto a 3 delegati. Le sezioni che contano tra 401 e 600 membri attivi hanno diritto a 4 delegati, le sezioni tra 601 e 800 membri attivi hanno diritto a 5 delegati, le sezioni tra 801 e 1000 membri attivi hanno diritto a 6 delegati, eccetera. Per determinare il numero di membri è decisivo il primo giorno lavorativo dell'anno in cui si svolge l'Assemblea dei delegati.*
2. *Ogni comunità di lavoro ha diritto a due delegati.*
3. *La designazione dei delegati è di competenza delle Sezioni e delle comunità di lavoro.*
4. *Le Sezioni e le comunità di lavoro si assumono le spese dei loro rappresentanti all'Assemblea dei delegati.*
5. *Ogni delegato dispone di un solo voto; il cumulo dei mandati non è ammesso.*



## **Art. 22      *Compiti e competenze***

### ***L'Assemblea dei delegati ha i compiti e le competenze seguenti:***

1. *Approva il rapporto annuale del Comitato*
2. *Approva i conti e il rapporto dell'organo di controllo dei conti*
3. *Dà scarico ai membri del Comitato centrale e alla direzione*
4. *Fissa le quote annuali*
5. *Adotta il budget*
6. *Accorda dei crediti supplementari*
7. *Elegge il Comitato centrale della Federazione e conferma la nomina della Direttrice oppure del Direttore*
8. *Elegge i membri della presidenza e della vicepresidenza in conformità all'articolo 27, paragrafo 3*
9. *Elegge l'organo di controllo dei conti*
10. *Attribuisce il titolo di membro d'onore della Federazione*
11. *Approva il rapporto annuale e i conti della Fondazione di solidarietà*
12. *Prende atto del rapporto annuale della Cassa pensione dei giornalisti*
13. *Prende atto del rapporto annuale del Consiglio di fondazione del Consiglio svizzero della Stampa*
14. *Modifica gli statuti di impressum*
15. *Adotta il regolamento dell'Assemblea dei delegati*
16. *Approva le direttive d'ammissione*
17. *Adotta altri regolamenti nella misura in cui questi, in base agli statuti, non siano di competenza di un altro organo*
18. *Decide sui ricorsi che le vengono sottoposti in materia di statuto dei membri*
19. *Prende le principali decisioni concernenti il registro professionale, la formazione professionale continua e il profilo della professione*
20. *Determina la cessazione totale o parziale, dei contratti collettivi o altri accordi*
21. *Statuisce sul risultato delle trattative intraprese dal Comitato e di tutti gli accordi presi con terzi*
22. *Ratifica la creazione e lo scioglimento di Sezioni e di comunità di lavoro*
23. *Adotta gli statuti, rispettivamente la revisione parziale degli statuti delle Sezioni e delle comunità di lavoro*
24. *Prende posizione sui temi essenziali, in particolare su tutte le questioni riguardanti la "Dichiarazione dei diritti e dei doveri dei giornalisti" e le trasmette in particolare ai rappresentati di impressum presso le istanze esterne*
25. *Prende una decisione su tutti gli altri oggetti all'ordine del giorno*
26. *Decide dello scioglimento della Federazione previo referendum obbligatorio*

## **Art. 23      *Ordine del giorno***

1. *L'ordine del giorno dell'Assemblea dei delegati è stabilito dal Comitato ed è pubblicato con almeno trenta giorni di anticipo. Le proposte sulle quali i delegati sono chiamati a pronunciarsi, sono pubblicate sull'organo federativo oppure sono loro trasmesse dalle Sezioni e dalle comunità di lavoro.*
2. *Le proposte delle Sezioni, delle comunità di lavoro e dei membri all'intenzione dell'Assemblea dei delegati, devono essere inviate al segretariato centrale all'intenzione del Comitato, al più tardi 45 giorni prima della data dell'Assemblea dei delegati chiamata a trattare oggetti statutari.*
3. *Si possono adottare decisioni vincolanti solo su temi iscritti all'ordine del giorno. Comunque l'Assemblea dei delegati ha la facoltà, in apertura dei suoi lavori e con la maggioranza dei due terzi dei delegati presenti, di inserire un nuovo argomento all'ordine del giorno ed adottare al riguardo una decisione vincolante.*
4. *La procedura di inserimento di un nuovo argomento all'ordine del giorno in base al cpv 3 di questo articolo, non può essere applicata per quanto attiene la modifica degli statuti,*

*la modifica della "Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista" e neppure lo scioglimento della Federazione.*

#### **Art. 24      Convocazione, Direzione dei lavori, regolamento**

- 1. L'Assemblea dei delegati è convocata dal Comitato tutti gli anni durante il primo semestre dell'anno.*
- 2. L'Assemblea dei delegati discute i temi statutari iscritti all'ordine del giorno. I membri che non sono delegati hanno voce consultiva.*
- 3. Il Comitato ha la facoltà di convocare un'Assemblea dei delegati straordinaria in funzione dei bisogni; è inoltre tenuto a farlo entro tre mesi, nel caso in cui tre Sezioni o trecento membri attivi lo richiedano per iscritto.*
- 4. I dibattiti dell'Assemblea sono diretti dal Presidente, rispettivamente dai vicepresidenti di impressum. Per discutere certi argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea dei delegati può designare un Presidente del giorno.*
- 5. Un regolamento approvato dall'Assemblea dei delegati stabilisce lo svolgimento dei dibattiti.*

#### **Art. 25      Procedura d'elezione e di voto**

- 1. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto, solo nel caso di una candidatura unica e nel caso in cui la maggioranza assoluta dei delegati presenti lo esiga.*
- 2. Per le elezioni, è richiesta la maggioranza assoluta dei delegati presenti al primo turno; nel secondo turno è sufficiente la maggioranza relativa.*
- 3. Le votazioni sugli altri argomenti si svolgono per alzata di mano, a meno che un decimo dei delegati presenti non richieda lo scrutinio segreto.*
- 4. Per ogni revisione statutaria e per lo scioglimento di impressum in linea di principio, è richiesta una maggioranza dei due terzi dei delegati presenti. Per le altre votazioni è sufficiente la maggioranza relativa. Lo scioglimento della Federazione è sottoposto ad un referendum obbligatorio così come previsto dall'articolo 29.*

## **II      COMITATO**

#### **Art. 26      Comitato**

**Il Comitato è l'organo esecutivo della Federazione secondo l'articolo 69 del Codice civile svizzero.**

#### **Art. 27      Composizione**

- 1. Il Comitato è formato da cinque a sette membri, eletti dall'Assemblea dei delegati. Tutti i membri attivi possono candidarsi se godono dell'appoggio di una Sezione o di una comunità di lavoro.*
- 2. Al momento dell'elezione, l'Assemblea dei delegati vigila affinché, nella misura del*

*possibile, i due sessi siano rappresentati e che più di tre persone non provengano dalla stessa regione linguistica o della stessa categoria professionale.*

3. *L'Assemblea dei delegati elegge fra i membri del Comitato una Presidente oppure un Presidente e una vicepresidente oppure un vicepresidente. La co-presidenza e la co-vice-presidenza sono possibili. In caso di co-presidenza, si può rinunciare all'elezione dei vicepresidenti. Il presidente non può essere contemporaneamente presidente di una sezione. Durante la votazione, l'Assemblea dei delegati vigila affinché le regioni linguistiche siano adeguatamente rappresentate.*
4. *Ogni elezione stabilisce un mandato di due anni. I membri di Comitato, i vicepresidenti e il Presidente possono essere rieletti. La durata del mandato non è limitata.*
5. *Il regolamento dell'Assemblea dei delegati fissa la procedura di elezione*
6. *Per il resto il Comitato si organizza secondo le proprie esigenze.*

## **Art.28      *Compiti e competenze***

### ***Il Comitato ha i compiti e le competenze seguenti:***

1. *Si riunisce di principio 4 volte all'anno.*
2. *Dirige la Federazione sul piano strategico.*
3. *Definisce gli obiettivi annuali e a lungo termine e si assicura della loro realizzazione.*
4. *Nomina una Direttrice oppure un Direttore previa conferma da parte dell'Assemblea dei delegati*
5. *Controlla l'attività della Direzione*
6. *Definisce gli orientamenti in materia di comunicazione della Federazione.*
7. *Allestisce il budget e i conti annuali all'attenzione dell'Assemblea dei delegati.*
8. *Gestire il patrimonio della Federazione e le spese correnti secondo il budget. Nel caso di un sorpasso del preventivo superiore al 5%, una domanda di credito supplementare deve essere sottoposta all'Assemblea dei delegati.*
9. *Elegge i rappresentanti di impressum negli organismi esterni, nella misura in cui questa decisione non sia di competenza dell'Assemblea dei delegati. Una revoca è sempre possibile.*
10. *Approva i regolamenti relativi all'attività operativa, ad esclusione di quelli di competenza di altri organi.*
11. *Affida dei compiti esecutivi a delle commissioni.*
12. *Esercita tutte le competenze, ad esclusione di quelle attribuite da questi statuti ad altri organi*
13. *Funge da istanza di ricorso nell'ambito della procedura d'ammissione (art. 10, cpv 3), nel cambio di categoria (art. 12, cpv 3), nell'ammissione al registro professionale (art. 15) e nell'appartenenza a una Sezione (art. 18, cpv 4).*
14. *Approva l'esclusione e la radiazione di un membro dalle Sezioni (art. 14, cpv 3) o la radiazione di un membro dalla Direzione.*
15. *Decide in materia di esclusione di membri diretti (art. 14, cpv 4).*
16. *Conclude accordi con altre associazioni concernenti le prestazioni. Questi accordi possono riguardare lo scambio di prestazioni o prestazioni in cambio di remunerazioni a favore dei membri di altre associazioni professionali o delle associazioni stesse, così come delle riduzioni delle quote per le persone socie di associazioni partner di impressum. La rescissione del contratto, in line di principio, deve essere possibile entro la fine dell'anno.*

### ***La Presidente o il Président ha i compiti e le competenze seguenti:***

1. *Dirige il Comitato*
2. *Dirige l'Assemblea dei delegati.*

3. *Rappresenta la Federazione all'interno e all'esterno.*
4. *Collabora alla comunicazione.*
5. *Partecipa al lobbying politico.*
6. *Può essere sostituito nelle sue funzioni, in caso di impedimento o di comune accordo, dalla Vicepresidente o dal Vicepresidente.*

### **III REFERENDUM**

#### **Art. 29 Referendum**

1. *Riservate le eccezioni previste al cpv 2 di questo articolo, una decisione dell'Assemblea dei delegati è sottoposta all'approvazione di tutti i membri attivi della Federazione, se almeno tre Sezioni o trecento membri attivi ne fanno domanda scritta. Inoltre la domanda di scioglimento di impressum è sottoposta a referendum obbligatorio.*
2. *Non può essere lanciato un referendum contro un'elezione o una rielezione, contro la decisione relativa alle quote e neppure contro il conferimento del titolo di membro onorario. Non può essere lanciato referendum neanche contro l'approvazione del consuntivo, del preventivo, di un rapporto o contro una presa di posizione della Federazione stabilita in una consultazione ufficiale.*
3. *A maggioranza dei due terzi, l'Assemblea dei delegati può decidere di sottoporre spontaneamente una decisione a referendum.*
4. *Le richieste delle Sezioni o dei membri che intendono valersi del diritto di referendum, devono pervenire al Comitato entro quattordici giorni dalla comunicazione della decisione dell'Assemblea dei delegati. Il Comitato informa al più presto se la decisione può essere oggetto di un referendum. In caso affermativo, è accordato l'effetto sospensivo. In questo caso, la domanda di referendum, accompagnata dal numero di firme richiesto o dal verbale dell'Assemblea della Sezione, deve essere inviata al Comitato entro sessanta giorni dalla notific.*
5. *La Direzione verifica la validità delle firme ricevute. Se il loro numero è sufficiente, organizza la consultazione nei trenta giorni seguenti l'inoltro della domanda di referendum. Il voto si svolge per corrispondenza secondo le regole fissate dall'Assemblea dei delegati.*
6. *Ogni membro attivo dispone di un voto.*
7. *I suffragi espressi sono oggetto di un conteggio doppio, globale e per Sezioni. Le disposizioni della Legge federale sull'esercizio dei diritti politici, sono applicabili analogamente in materia di validità delle schede e di ripartizione dei voti.*
8. *Se la maggioranza assoluta dei suffragi viene espressa o quella delle Sezioni, la decisione è annullata.*

## **IV ORGANO DI CONTROLLO**

### **Art. 30 Organo di controllo**

1. *L'Assemblea dei delegati elegge un organo di controllo dei conti con un mandato di due anni.*
2. *L'organo di controllo verifica i conti della Federazione e stabilisce un rapporto di revisione.*

## **D. ISTITUZIONI**

### **Art. 31 Fondazioni e altre organizzazioni**

1. *impresum può costituire o partecipare a organizzazioni i cui obiettivi rientrano negli scopi (art. 3) dell'associazione e la cui organizzazione garantisca il perseguimento di tali obiettivi.*
2. *L'Assemblea dei delegati può, su proposta del Comitato, decretare l'affiliazione obbligatoria di tutti o di una parte dei membri di impresum ad una delle organizzazioni menzionate al cpv 1.*

### **Art. 32 Giuria d'onore**

1. *Le dispute che insorgono tra i membri della Federazione possono essere sottoposte ad una Giuria d'onore.*
2. *Il Presidente della Giuria d'onore è designato di volta in volta dal Comitato.*

## **E. ADMINISTRATION**

### **Art. 33 Direzione**

1. *Il segretariato centrale della Federazione è diretto da una Direttrice oppure un Direttore retribuito; la Direttrice oppure il Direttore è il solo responsabile delle attività per tutta la Svizzera.*

*La Direttrice oppure il Direttore ha i seguenti incarichi e competenze:*

2. *Prepara e attua le decisioni prese dal Comitato centrale e la sua strategia*
3. *Assume la responsabilità delle attività operative*
4. *Prepara il budget secondo le indicazioni del Comitato*
5. *È responsabile della gestione del personale e dell'organizzazione del segretariato centrale*
6. *Si fa garante dei servizi dovuti agli organi e ai membri*
7. *Dirige la comunicazione interna ed esterna*
8. *Organizza il lobbying politico*
9. *Assicura i contatti con le altre associazioni, organizzazioni e le autorità*
10. *Definisce i limiti di rappresentanza della Direzione d'impresum, da parte della segreteria centrale e dei consiglieri giuridici*
11. *Assume il personale d'ufficio*
12. *Assume, tramite concorso, insieme al Presidente, i segretari centrali e i consiglieri giuridici*

13. *Esercita il controllo sui referendum e si pronuncia sui ricorsi*
14. *Si pronuncia sulle domande di affiliazione dirette (art. 10, cpv 2, art. 15), sulla radiazione e sul cambiamento di categoria dei membri (art. 14, cpv 5 e art. 12, cpv 2)*

#### **Art. 34** *Informazione verso i membri*

1. *La Federazione informa regolarmente i suoi membri. Essa diffonde le comunicazioni previste dagli statuti e dai regolamenti. Essa può ugualmente informare i membri circa avvenimenti importanti concernenti il mondo dei media o la Federazione stessa. Essa utilizza tutti i canali di comunicazione utili, in particolare la posta elettronica, la posta e il sito internet.*
2. *La Federazione può pubblicare una rivista, autonomamente o in collaborazione con dei partner, sul mondo dei media, e distribuirla ai suoi membri. Essa può associarsi a una società, un'associazione o una fondazione che ha come scopo la pubblicazione di tale rivista.*

### **F. FINANZE**

#### **Art. 35** *Patrimonio e cassa e responsabilità dei membri*

1. *Il patrimonio della Federazione è costituito dai suoi beni sociali, generali o lasciti speciali*
2. *Una persona incaricata dal Comitato amministra i beni della Federazione*
3. *Il Comitato conferisce la firma sociale*
4. *L'incasso delle tasse d'entrata e dei contributi annuali, spetta al segretariato della Federazione*
5. *Al termine di ogni trimestre, il segretariato della Federazione versa alla Sezioni la parte dei contributi incassati di loro spettanza.*
6. *I membri rispondono dei debiti della Federazione concorrendo al massimo con la quota annua fissata annualmente dall'Assemblea dei delegati.*

#### **Art. 36** *Consuntivi e preventivi*

1. *Il Comitato risponde davanti all'Assemblea dei delegati, della gestione finanziaria della Federazione e gli sottopone ogni anno un progetto di preventivo.*
2. *L'organo di controllo e la commissione delle finanze, sono responsabili davanti all'Assemblea dei delegati della verifica accurata dei consuntivi.*

#### **Art. 37** *Indennità e rimborsi*

1. *Il Presidente, i vicepresidenti e gli altri membri del Comitato ricevono un'indennità di seduta. L'importo è determinato in base allo statuto dei membri (giornalisti salariati / giornalisti liberi). Per i giornalisti, gli animatori e i membri del personale tecnico delle redazioni aventi lo statuto di indipendenti, l'indennità è fissata in base valori del Contratto collettivo di lavoro più favorevole.*

2. *Tutti i membri attivi che si impegnano per conto della Federazione, hanno diritto al rimborso delle loro spese, in base al Regolamento dei rimborsi approvato dall'Assemblea dei delegati.*
3. *Le indennità dei collaboratori assunti, sono fissate dal Comitato nell'ambito del preventivo. L'indennità del Direttore è fissata dal Comitato.*

## **G. ALLEGATI**

### **Art. 38 Allegati**

*... (soppresso)*

*I documenti seguenti costituiscono degli annessi agli statuti:*

1. *"Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalisti"*
2. *Regolamento della Giuria d'onore*
3. *Regolamento della protezione giuridica*
4. *Direttive d'ammissione*
5. *Regolamento delle indennità e dei rimborsi*
6. *Regolamento dell'Assemblea dei delegati*
7. *Regolamento della carta della stampa e del Registro delle professioni dei media RP*
8. *Direttive d'applicazione interne concernenti la carta della stampa svizzera e il Registro dei professionisti dei media RP*

## **H. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

*La revisione statutaria è approvata dall'Assemblea dei delegati, su riserva di referendum, ed entrerà in vigore il 1° luglio 2008.*

*La disposizione concernente i giovani membri (Art. 6, cpv 2) entrerà in vigore dal 1° gennaio 2011 secondo la decisione presa dall'Assemblea dei delegati del 26 marzo 2010.*

*La revisione degli statuti approvata dall'Assemblea dei delegati del 23 marzo 2012 entra in vigore il 23 marzo 2012, su riserva dell'approvazione della revisione redazionale da parte dell'Assemblea dei delegati del 22 marzo 2013. Durante l'AD del 22.03.2013 diverse modifiche sono state approvate ed è stato introdotto l'art. 7 a proposito degli aspiranti giornalisti. Queste modifiche entrano in vigore immediatamente.*

**Rivisto parzialmente in occasione del Assemblea dei delegati del 7 aprile 2000 e del 20 ottobre 2000, dell'11 maggio 2001, del 23 maggio 2003, del 17 ottobre 2003, del 14 maggio 2004, del 3 giugno 2005, del 16 maggio 2008 e dell'Assemblea dei delegati del 20 marzo 2009, del 26 marzo 2010 e del 23 marzo 2012, del 22 marzo 2013, del 27 marzo 2015, del 18 marzo 2016, del 22 marzo 2019, del 25 settembre 2020, del 3 settembre 2021, del 31 marzo 2023 e del 22 marzo 2024.**

Die Schweizer Journalistinnen | giornalisti svizzeri  
**impresum** Les journalistes suisses

---

Segretariato centrale  
Casella postale  
1701 Friburgp  
Tel. +41 26 347 15 00  
[www.impresum.ch](http://www.impresum.ch)  
[info@impresum.ch](mailto:info@impresum.ch)